



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 10/73 DEL 23.04.2024

Oggetto: **Accreditamento istituzionale. Indirizzi attuativi dell'art. 29, comma 3-bis della L.R. n. 24/2020 e s.m.i., ai sensi dell'art. 5, comma 51, della L.R. n. 17/2023.**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che la disciplina nazionale in materia di accreditamento istituzionale per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e in materia di sottoscrizione degli accordi con i soggetti privati per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale è stata oggetto di modifica da parte della legge 5 agosto 2022, n. 118, che è intervenuta sulle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

In particolare, attraverso la sostituzione dell'art. 8-quater, comma 7, del decreto legislativo n. 502 /1992, si è stabilito che in caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accREDITAMENTO può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto, altresì, conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono state definite con decreto del Ministro della Salute 19 dicembre 2022 (Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accREDITAMENTO e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie).

L'introduzione del comma 1-bis nell'art. 8-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 502/1992 ha previsto che, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, i soggetti privati sono individuati mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle Regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta. A tali fini, si tiene conto, altresì, dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE), nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, le cui modalità sono definite sempre dal citato decreto ministeriale.



Il decreto ministeriale in esame stabilisce che l'accreditamento istituzionale conferisce alle strutture, già in possesso di autorizzazione sanitaria, la qualifica di soggetto idoneo ad erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, ha una durata limitata nel tempo ed è finalizzato a garantire condizioni di qualità, sicurezza, equità e trasparenza nell'erogazione delle prestazioni, assicurando coerenza rispetto ai bisogni di salute della collettività.

Il rilascio dell'accreditamento istituzionale in favore delle nuove strutture che ne facciano richiesta, o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, è concesso in base alla valutazione, da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma:

- a) della funzionalità e della coerenza rispetto agli indirizzi attuali della programmazione regionale, in relazione alla tipologia e ai volumi dei servizi da erogare;
- b) del possesso dei requisiti di accreditamento, stabiliti dalla Regione attraverso verifiche documentali e in loco condotte avvalendosi dell'organismo tecnicamente accreditante;
- c) dei risultati dell'attività eventualmente già svolta da parte della struttura richiedente;
- d) dell'impegno al perseguimento degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni, definiti dalla Regione o Provincia autonoma, tenendo conto della normativa sulla gestione del rischio clinico e degli elementi riferiti alla sicurezza riportati nell'allegato A dello stesso decreto ministeriale;
- e) degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate, secondo quanto riportato nello stesso allegato A.

La Regione effettua, entro un termine comunque non superiore a sei mesi dalla data di rilascio dell'accreditamento, la verifica di quanto stabilito ai punti c) ed e), per le strutture che non abbiano svolto attività sanitaria o sociosanitaria precedentemente al rilascio dell'accreditamento.

Le strutture, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio, che presentano l'istanza di nuovo accreditamento, la corredano di una autovalutazione, in merito al possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento e alla conformità agli elementi riportati nell'allegato A, nonché di una relazione sull'attività eventualmente già svolta in regime di autorizzazione.

Lo stesso decreto ministeriale precisa che, nella individuazione dei soggetti privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali, la Regione tiene conto delle disposizioni di cui al citato art. 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502/1992, che richiedono la pubblicazione di un avviso



contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità ed i volumi minimi delle specifiche prestazioni da erogare. La selezione di tali soggetti è effettuata periodicamente, tenuto conto delle specifiche organizzative ed in coerenza con la programmazione regionale, delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento, dell'attività svolta per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, effettuata sulla base degli elementi riportati nell'allegato B del medesimo decreto ministeriale.

L'Assessore riferisce che, entro la scadenza del 31 marzo 2024, prevista dall'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale, con la legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, la Regione ha recepito nel proprio ordinamento le disposizioni di cui ai citati art. 8-quater, comma 7, e art. 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502/1992, integrando le previsioni degli artt. 29 e 31 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, in tema di accreditamento istituzionale e di accordi e contratti con le strutture pubbliche e private per l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie. Ha, inoltre, stabilito di dare attuazione alle materie demandate dal decreto ministeriale alle Regioni e di adeguare il proprio sistema di controllo, vigilanza e monitoraggio delle attività erogate, definendo, in relazione agli elementi di valutazione di cui agli allegati A e B del decreto, indicatori che tengano conto del contesto del proprio territorio e delle tipologie di strutture presenti, attraverso un provvedimento della Giunta da adottarsi entro la scadenza del 31 marzo 2024, come previsto dal successivo comma 2, art. 5, del D.M. 19 dicembre 2022.

L'Assessore ricorda, infine, che l'art. 4, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 febbraio 2024, n. 18 (Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi), ha prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per adeguare gli ordinamenti regionali alle disposizioni di cui all'art. 8-quater, comma 7, e all'art. 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502/1992, per adeguare alle disposizioni del decreto ministeriale i sistemi regionali di controllo, vigilanza e monitoraggio delle attività erogate e per adottare i relativi indicatori.

Alla luce di quanto premesso, tenuto conto della proroga disposta dal legislatore nazionale, nelle more dell'adeguamento della definizione degli elementi di valutazione finalizzati al rilascio di nuovi accreditamenti istituzionali e degli elementi per la valutazione delle attività con riferimento ai soggetti privati accreditati interessati alla stipula di accordi contrattuali (allegati A e B del D.M. 19 dicembre



2022) e della definizione di appositi indicatori, che tengano conto del contesto del territorio regionale e delle tipologie di strutture sanitarie e sociosanitarie presenti, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone di prendere atto che, ai fini dell'accreditamento e per la stipula degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate, debbano continuare ad applicarsi gli attuali criteri e che gli accordi contrattuali stipulati prima dell'adeguamento restino efficaci fino alla scadenza contrattualmente stabilita, come previsto dallo stesso decreto ministeriale all'art. 5, comma 3.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di prendere atto della proroga disposta dall'art. 4, comma 7-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 febbraio 2024, n. 18;
- di approvare che, conseguentemente, nelle more dell'adozione del provvedimento regionale di adeguamento alle disposizioni dell'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della Salute 19 dicembre 2022, ai fini dell'accreditamento e per la stipula degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate, continuano ad applicarsi gli attuali criteri regionali;
- di stabilire che gli accordi contrattuali stipulati prima dell'adeguamento di cui al punto precedente restano efficaci fino alla scadenza contrattualmente stabilita, come previsto dall'art. 5, commi 3, dello stesso decreto ministeriale.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

La Presidente

Alessandra Todde